

ACCORDO DI PROGRAMMA

(AI SENSI DEL COMMA 1, DELL'ART.6, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N.25)

PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI DELOCALIZZAZIONE DEL COMUNE DI
PARMA

TRA

- la **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, rappresentata dal Responsabile del Servizio “*Riqualificazione Urbana*”, come da apposita delega di cui al D.P.R. n.143 del 14/06/05;

E

- la **PROVINCIA DI PARMA**, rappresentata dal funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale, Dott. Nicola Fusco, come da apposita delega allegata al presente accordo;
- il **COMUNE DI PARMA**, rappresentato dal Direttore del Settore Territorio, Arch. Tiziano di Bernardo come da apposita delega allegata al presente accordo;
- I **SIGNORI** di seguito indicati, partecipanti al piano di delocalizzazione, in qualità di soggetti privati proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo da delocalizzare, site nel Comune di Parma, nella fascia golenale del Torrente Parma, nelle località di Moletolo e Baganzolino, unità colpite dall'alluvione dell'ottobre 2000:

N.	SOGGETTO PRIVATO PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	INDIRIZZO UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO DA DELOCALIZZARE	TIPO D'USO DELL'UNITA' (1 ^a /2 ^a casa)
1	Arelli Silvana	RLLSVN37L67G337I	Stradello Dazzi n. 14	1 ^a
2	Cocconi Gabriella	CCCGRL52E46I845U	Via Argine di Baganzolino n. 27	2 ^a
3	Guarnieri Franca	GRNFNC43C45G337Q	Stradello Dazzi n. 8	1 ^a
4	Mortali Pietro Viazzani Gerardina Giovanna	MRTPTR57P03A646D VZZGRD62C48Z114Z	Strada dell'Argine n. 14	1 ^a
5	Marchesi Mauro Rosati Ada	MRCMRA47P14D074F RSTDAA22R58E080T	Via Argine di Baganzolino n. 29	2 ^a
6	Ovrezzi Dino Ovrezzi Giuliana	VRZDNI47D25F082I VRZGLN52C44F082V	Stradello Dazzi n. 9	1 ^a
7	Oliverio Francesco Lori Mirca	LVRFNC62T24D877S LROMRC65P63G337T	Strada dell'Argine n. 10	1 ^a
8	Cagnolati Gianluca Rognoni Cinzia	CGNGLC63S06G337R RGNCNZ63P47G337A	Stradello Dazzi n. 10	1 ^a
9	Sommi Egidia	SMMGDE23P48L299J	Stradello Dazzi n. 31	2 ^a

10	Dall'Aglio Vittorina	DLLVTR49E59G337E	Stradello Dazzi n. 31	2 ^a
11	Dall'Aglio Idanna	DLLDNN46A69D074R	Stradello Dazzi n. 31	2 ^a
12	Silvestri Mario Campanale Angela	SLVMRA40B12G337X CMPNGL44R56G337	Strada dell'Argine n. 6	1 ^a
13	Pagani Ramona	PGNRMN67E64G337A	Strada dell'Argine n. 12	1 ^a
14	Tagliavini Rina Battistini Bluetta	TGLRNI25B46L870G BTTBTT52S58D074I	Stradello Dazzi n. 12	1 ^a
15	Zanichelli Alessandro	ZNCLSN68T07G337I	Strada dell'Argine n. 8	1 ^a
16	Zanichelli Paolo	ZNCPLA42R12G337O	Strada dell'Argine n. 16	1 ^a

Premesso che:

- il Comune di Parma (indicato come il Comune nel seguito del presente atto) ha trasmesso lo studio preliminare di delocalizzazione, ai sensi dell'art.4, della L.R. n.25/2001, entro il termine ultimo previsto dalla L.R. n.47/2001 (31 maggio 2002);
- la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha valutato ammissibile ai finanziamenti previsti dalla L.R. n.25/2001, lo studio preliminare suddetto, con deliberazione n.2470, del 9 dicembre 2002, assegnando con tale atto al Comune un contributo massimo concedibile pari a Euro 4.293.044,65;
- la Giunta della Regione Emilia-Romagna, nella deliberazione sopra richiamata, ha invitato il Comune, ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. n.25/2001, alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, da formularsi secondo uno schema proposto in allegato alla stessa deliberazione;
- la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato la deliberazione n.413, del 17 marzo 2003, avente titolo: *"Modalità da osservarsi da parte dei Comuni, per le richieste di erogazione dei contributi assegnati per la delocalizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo, ai sensi della L.R. 25/01"* (così come integrata dalla successiva deliberazione n.672, del 14 aprile 2004);
- il Comune, con deliberazione del Consiglio n.187, del 15/10/2004, ha accettato il finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2470/2002 ed ha dato mandato al Sindaco per la sottoscrizione del protocollo d'intesa;
- la Regione Emilia-Romagna (indicata come la Regione nel seguito del presente atto) ed il Comune hanno sottoscritto in data 29/10/2004, il protocollo di intesa, ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. n.25/2001, ai fini dell'elaborazione da parte del Comune, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.25/2001, del piano di delocalizzazione finanziabile per la somma di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2470/2002;
- il Comune ha trasmesso, nei termini previsti, il piano di delocalizzazione (agli atti del Servizio regionale competente, prot. n.RUB/05/3088, del 10/02/05), approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 03/02/2005;

- la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n.383 del 16 febbraio 2005., avente titolo: “Art.6, L.R. 25/2001 – Approvazione della proposta di accordo di programma relativo al piano di delocalizzazione del Comune di Parma”;
- il giorno 22/12/2005, presso il Comune di Parma, ai sensi dell’art.34 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, come specificato e integrato dall’art.40 della legge regionale n.20/2000, si è conclusa la conferenza preliminare, finalizzata all’approvazione della proposta di accordo di programma relativo al piano di delocalizzazione del Comune di Parma, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.383/2005; conferenza che, come documentato nell’apposito verbale agli atti degli Enti pubblici partecipanti, ha sancito il consenso unanime, da parte dei soggetti pubblici e privati partecipanti, sulla proposta di accordo di programma suddetta, demandando agli enti pubblici competenti, l’adozione degli opportuni provvedimenti, finalizzati alla sottoscrizione e conclusione dell’accordo di programma, ai sensi dell’art.6 della L.R. 25/01;
- i rappresentanti delle parti partecipanti al presente Accordo di programma hanno preso visione di tutta la documentazione agli atti relativa.

Tutto ciò premesso, su invito della Regione, ai sensi dell’art.6, comma 1, della L.R. n.25/2001, fra i soggetti indicati in epigrafe, al fine di approvare ed attuare il piano di delocalizzazione del Comune di Parma;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE “*ACCORDO DI PROGRAMMA*”.

Art.1 – Premesse, modalità e contenuti dell’Accordo

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati, depositati agli atti degli Enti pubblici partecipanti all’Accordo di programma (indicato come Accordo nel seguito del presente atto), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono quindi integralmente riportati.
2. L’Accordo è stipulato ai sensi delle modalità e dei contenuti stabiliti dall’art.6 della L. R. n.25/2001.

Art.2 – Oggetto dell’Accordo

1. Il presente Accordo approva il piano di delocalizzazione in epigrafe (indicato come Piano nel seguito del presente atto) e sancisce in particolare:
 - gli interventi od acquisizioni ammissibili ai finanziamenti della L. R. n.25/2001 e gli importi di tali finanziamenti;
 - i contenuti cartografici e normativi delle varianti urbanistiche previste.
2. Il Piano persegue in generale la finalità di delocalizzare le 16 unità immobiliari ad uso abitativo di cui in epigrafe, di proprietà dei soggetti privati ivi indicati (questi ultimi indicati come Privati partecipanti nel seguito del presente atto), unità colpite dall’alluvione dell’ottobre 2000, integrando i benefici previsti dall’art.4-bis della Legge n.365/2000.
3. Il Piano è definito e composto dagli elementi contenuti nei documenti elencati all’articolo 13 del presente Accordo.
4. Il Piano prevede nello specifico la realizzazione dei seguenti interventi od acquisizioni ammissibili ai finanziamenti della L. R. n.25/2001:
 - a) l’acquisizione, da parte del Comune, di un’area non a rischio idraulico, individuata in località Moletolo del Comune stesso, dove rilocalizzare le 16 unità immobiliari in epigrafe;
 - b) la realizzazione, da parte del Comune, delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali necessarie per l’area di cui al punto a) suddetto;

- c) la realizzazione, da parte dei Privati partecipanti, sull'area di cui al punto a) suddetto, ceduta dal Comune, di 16 unità immobiliari ad uso abitativo;
 - d) la demolizione, da parte del Comune, delle 16 unità immobiliari di cui in epigrafe ed il ripristino ambientale delle aree risultanti da tali demolizioni;
 - e) in alternativa al punto d) e solo per quelle unità per le quali la demolizione sia impedita dal divieto della Soprintendenza, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune e la trasformazione della sua attuale destinazione d'uso in una di altro tipo non abitativo, che non comporti la presenza costante di persone nell'immobile e che comunque sia compatibile con le esigenze del rischio idraulico della zona e con quanto prescritto eventualmente dal soprintendente e tenuto conto di quanto specificato nell'elab. 26;
 - f) l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle aree risultanti dagli interventi di demolizione di cui al punto d) precedente o in alternativa, ai sensi del comma 4, dell'art. 5, della L.R. 25/2001, l'esclusione dell'acquisizione tramite sottoscrizione di un'apposita convenzione, fra Comune e Privato partecipante.
5. Il Piano prevede varianti urbanistiche al Piano Strutturale Comunale, al Piano Operativo Comunale ed al Regolamento Urbanistico Edilizio; i contenuti cartografici e normativi di tali varianti sono descritti nei documenti di cui all'articolo 13 del presente Accordo.

Art.3 – Obblighi per l'attuazione dell'Accordo

1. La Regione si impegna a garantire:
 - l'erogazione dei contributi sanciti dal presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art.6;
 - la rapidità e la snellezza delle attività amministrative correlate all'attuazione del Piano, anche al fine di superare eventuali problematiche sorte in corso di realizzazione degli interventi.
2. Il Comune si impegna a garantire:
 - l'acquisizione e la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), d), e) f) del comma 4, dell'art.2 precedente, entro i termini di cui al successivo art.4;
 - gli oneri finanziari assunti con il presente Accordo;
 - la rapidità e la snellezza delle attività amministrative correlate all'attuazione del Piano, anche al fine di superare eventuali problematiche sorte in corso di realizzazione degli interventi.
3. I Privati partecipanti si impegnano a realizzare le unità immobiliari di cui alla lett. c), del comma 4, dell'art.2 precedente, entro i termini di cui al successivo art.4 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Accordo.

Art.4 – Termini per la conclusione delle acquisizioni e di inizio lavori per gli interventi

1. L'acquisizione, da parte del Comune, dell'area di cui alla lett. a), del comma 4, del precedente art.2, dovrà essere conclusa entro un anno, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione di approvazione del presente Accordo.
2. L'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lett. b), del comma 4, del precedente art.2, dovrà avvenire entro un anno dall'avvenuta acquisizione dell'area di cui al punto 1. precedente.
3. L'inizio dei lavori per la realizzazione delle 16 unità immobiliari di cui di cui alla lett. c) del comma 4, del precedente art.2, dovrà avvenire entro un anno dalla messa a disposizione, da parte del Comune, i cui al punto 1. precedente.

4. Gli interventi di demolizione e ripristino ambientale, di cui alla lett. d), del comma 4, del precedente art.2, dovranno essere iniziati entro un anno, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di cui alla lett. c) del suddetto comma.
5. Le acquisizioni, da parte del Comune, delle aree di cui alla lett. f), del comma 4, del precedente art.2 o in alternativa, le relative convenzioni, dovranno essere concluse entro un anno dalla data di ultimazione degli interventi di demolizione.
6. Le acquisizioni, da parte del Comune, delle unità immobiliari di cui alla lett e), del comma 4, del precedente art. 2, dovranno essere concluse entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di cui alla lett. c) del suddetto comma.
7. Eventuali proroghe ai termini suddetti sono ammesse solo nel caso di giustificati motivi e sono da richiedere comunque, da parte del Comune, al Responsabile del Servizio regionale competente, che potrà provvedere, eventualmente, alla concessione della proroga richiesta.

Art.5 – Risorse pubbliche per l’attuazione del Piano

1. Le risorse pubbliche finalizzate all’attuazione del Piano sono costituite da contributi assegnati al Comune dalla Regione e da risorse finanziarie proprie del Comune.
2. I contributi assegnati al Comune dalla Regione, per l’attuazione del Piano, sono costituiti:
 - dal contributo massimo concedibile assegnato ai sensi della L.R. n.25/2001, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.383/2005, pari a Euro 4.293.044,65, destinato:
 - per la quota pari a Euro 889.200,00, al fine dell’acquisizione, da parte del Comune, dell’area necessaria dove rilocalizzare le 16 unità immobiliari ad uso abitativo oggetto del piano di delocalizzazione, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. b), della L.R. n.25/2001;
 - per la quota pari a Euro 1.049.148,64, al fine della realizzazione, da parte del Comune, delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali necessarie per l’area di cui all’alinea precedente, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. b), della L.R. n.25/2001;
 - per la quota pari a Euro 487.000,00, al fine della realizzazione, da parte del Comune, degli interventi di demolizione delle 16 unità da delocalizzare ed il ripristino ambientale delle aree risultanti da tali demolizioni, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. a) e b), della L.R. n.25/2001;
 - per la quota pari a Euro 1.867.696,01, al fine della realizzazione, da parte dei Privati partecipanti, delle 16 nuove unità immobiliari ad uso abitativo sostitutive, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. a) e b), della L.R. n.25/2001;
 - dal contributo massimo concedibile assegnato ai sensi dell’art.4-bis della Legge n.365/2000, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.792/2002, pari a Euro 486.833,58, al fine dell’acquisizione, da parte di Privati partecipanti, delle unità immobiliari ad uso abitativo sostitutive di cui all’alinea precedente.
3. Le risorse finanziarie proprie del Comune, per l’attuazione del Piano, sono costituite dalla somma pari a Euro 84.648,72, a copertura delle spese previste per la progettazione urbanistica del Piano e per la progettazione delle relative opere di urbanizzazione.

Art.6 – Modalità di erogazione dei contributi assegnati

1. I contributi assegnati al Comune ai sensi della L.R. n.25/01, sono erogabili dalla Regione in base alle modalità stabilite dalle deliberazioni della Giunta Regionale n.413/2003, n.672/2004, nel rispetto delle finalità e degli importi massimi concedibili di cui al punto 2. dell'art.5 precedente.
2. I contributi assegnati al Comune ai sensi dell'art.4-bis della Legge n.365/2000, sono erogabili dalla Regione in base alle modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n.792/2002.

Art.7 – Vigilanza sull'attuazione del piano di delocalizzazione

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del Piano è esercitata:
 - a) dal Dirigente competente dell'amministrazione regionale, sul rispetto delle norme della L.R. n.25/2001 nonché sulla coerenza dell'attuazione, rispetto ai contenuti ed alle finalità di cui al presente Accordo;
 - b) dal Responsabile del procedimento nominato dal Comune, il quale, ogni sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione di approvazione dell'Accordo, redige una relazione sullo stato d'attuazione del Piano e ne inoltra copia alla Regione.
2. I contenuti della relazione, di cui al punto 1. lettera b) del presente articolo, s'intendono assentiti, se la Regione non presenta osservazioni nei successivi trenta giorni.
3. Per i casi indicati al comma seguente del presente articolo, è istituita la conferenza di programma, composta dal rappresentante della Regione, dal rappresentante della Provincia, dal rappresentante dal Comune, e dai Privati partecipanti al presente Accordo.
4. Il Presidente della Regione o suo delegato convoca la conferenza di programma qualora:
 - a) la Regione riscontri che i contenuti della relazione trasmessa non siano rispondenti alle modalità d'attuazione del Piano previste dall'Accordo, ovvero riscontri la presenza di modifiche sostanziali rispetto ai contenuti dell'Accordo stesso;
 - b) ciascun componente ne faccia richiesta, indicandone i motivi di necessità.
5. Il Presidente della Regione o suo delegato provvede alla convocazione della conferenza di programma, fissando la data della relativa riunione, da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art.8 – Modifiche sostanziali ai contenuti dell'Accordo

1. Sono da considerare quali modifiche sostanziali ai contenuti del presente Accordo, anche nel caso non comportino la variazione del contributo complessivo assegnato al Comune ai sensi della L.R. n.25/2001:
 - la realizzazione di interventi, acquisizioni e varianti non previsti/e dal Piano;
 - la variazione del quadro dei Privati partecipanti, con l'adesione di altri Privati interessati a delocalizzare i propri immobili;
 - la rimodulazione degli importi dei contributi relativi alle varie finalità di impiego di cui al presente Accordo.
2. Qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei contenuti dell'Accordo deve essere sottoposta all'esame della conferenza di programma, di cui all'art.7 precedente e la proposta di modifica sostanziale, una volta approvata all'unanimità dalla conferenza di programma, a seconda di come

varia l'accordo originario già sottoscritto, deve essere tradotta in forma di accordo integrativo o sostitutivo, ai sensi della dell'art.6 della L.R. 25/01.

Art.9 – Inadempimenti dei Privati partecipanti

1. La conferenza di programma, di cui all'art.7 precedente, qualora accerti inadempimenti da parte di "Privati partecipanti" al presente Accordo, provvede:
 - a) a contestare l'inadempienza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica ai sensi di legge, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
 - b) a trasmettere, decorso infruttuosamente il predetto termine, in caso d'inadempimento da parte del Privato partecipante, apposita relazione motivata allo stesso ed agli Enti pubblici partecipanti all'Accordo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. In seguito al ricevimento della relazione, di cui al comma suddetto del presente articolo, la Regione provvederà, relativamente alle inadempienze constatate, a revocare i finanziamenti assegnati al Privato partecipante, chiedendo la restituzione delle quote eventualmente già erogate, rivalutate in base agli interessi legali maturati tra la data di erogazione e la data del revoca.
3. È, comunque, fatta salva la facoltà d'esercizio delle azioni previste dalla legislazione vigente per l'inadempimento contrattuale.

Art.10 – Recesso dall'Accordo dei Privati partecipanti

I Privati partecipanti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, previa dichiarazione espressa e provvedendo a restituire le eventuali quote dei contributi già a loro erogate, rivalutate in base agli interessi legali maturati tra la data di erogazione e la data del recesso.

Art.11 – Decorrenza, durata e pubblicazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle determinazioni nel medesimo riportate ed è vincolante fra le parti dalla data della sua sottoscrizione.
2. l'Accordo, successivamente alla sua sottoscrizione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati ed alla ratifica da parte dei competenti organismi consiliari, sarà definitivamente approvato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art.6, comma 3, della L.R. n.25/2001 e diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del suddetto decreto.
3. L'Accordo è efficace fino al compiuto adempimento di tutte le previste obbligazioni e dura sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dall'Accordo stesso e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni.

Art.12 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'Accordo, che non sia risolta in sede di conferenza di programma, di cui all'art.7 precedente, ciascuna delle parti ha facoltà di presentare ricorso al T.A.R. competente, ai sensi del combinato disposto dei commi 5, 15 e 2, dell'art.11 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche.

Art. 13 – Documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente Accordo

1. Le parti danno atto che i documenti elencati al comma successivo, elaborati dal Comune, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.25/2001, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e, non essendo materialmente allegati allo stesso, sono depositati in originale agli atti degli Enti pubblici partecipanti all'Accordo.
2. Documenti , costituenti parte integrante e sostanziale del presente Accordo, depositati in originale agli atti degli Enti pubblici partecipanti all'Accordo:

ALLEGATO A) : Variante agli strumenti di pianificazione ai sensi dell'art.40 della L.R. 20 del 24/03/2000 e ss. mm.

ALLEGATO B) : Piano urbanistico attuativo

ALLEGATO C) : Studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio

ALLEGATO D) : Individuazione catastale

ALLEGATO E) : Schema di convenzione relativa agli interventi di ripristino

ALLEGATO F) : Quadro economico e ripartizione dei costi

ALLEGATO G) : Cronoprogramma

Il presente Accordo si compone di n. 9 pagine ed è approvato e sottoscritto dalle parti in ciascuna pagina.

Parma, li ___7 febbraio 2006_____

Per la **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, il Responsabile del Servizio "*Riquilificazione Urbana*": Michele Zanelli

.....

Per la **PROVINCIA DI PARMA**, il Funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale : Nicola Fusco.....

.....

Per il **COMUNE DI PARMA**, il Direttore del Settore Territorio :Tiziano di Bernardo

.....

I **Signori**, in qualità di Privati partecipanti al piano di delocalizzazione, di cui in epigrafe:

1	Arelli Silvana	
---	----------------	--

2	Cocconi Gabriella	
3	Guarneri Franca	
4	Mortali Pietro Viazzani Gerardina Giovanna	
5	Marchesi Mauro Rosati Ada	
6	Ovrezzi Dino Ovrezzi Giuliana	
7	Oliverio Francesco Lori Mirca	
8	Cagnolati Gianluca Rognoni Cinzia	
9	Sommi Egidia	
10	Dall'Aglio Vittorina	
11	Dall'Aglio Idanna	
12	Silvestri Mario Campanale Angela	
13	Pagani Ramona	
14	Tagliavini Rina Battistini Bluetta	
15	Zanichelli Alessandro	
16	Zanichelli Paolo	